

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2023, n. 28-6971

Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione, ai sensi degli articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Approvazione. Revoca della D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019.

A relazione degli Assessori Poggio, Tronzano:

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, disciplina alla Parte II, Titolo II “Fruizione e valorizzazione”, Capo I “Fruizione dei beni culturali”, Sezione II, l’uso dei beni culturali;

l’art. 106 “Uso individuale di beni culturali” della medesima Sezione prevede che, fra gli altri, le Regioni possano concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis;

Il comma 2-bis del citato art. 106 dispone che per i beni diversi da quelli citati al comma 2 (il comma 2 riguarda i beni in consegna al Ministero) la concessione in uso è subordinata ad autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene;

l’art. 107 “Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali”, al comma 1 dispone che, fra gli altri, le Regioni possano consentire a terzi la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo e quelle in materia di diritto d’autore;

l’art. 108 del medesimo provvedimento normativo dispone che i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni, sulla base dei criteri ivi indicati, prevedendo, ai commi 3 e 3-bis, i casi di esenzione e al comma 6 che gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente;

ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 18 della legge regionale n. 1/1984 e ss.mm.ii. spetta alla Giunta regionale l’amministrazione del patrimonio e del demanio regionale;

La deliberazione della Giunta regionale n. 7-8572 del 22 marzo 2019 è stata, fra l’altro, approvata il Documento, contenente la disciplina transitoria, nelle more dell’adozione della disciplina definitiva, per la determinazione degli importi minimi dei canoni, dei corrispettivi oltre che delle modalità procedurali per l’uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 107 e segg. del D.lgs. 42/2004 e ssmmii.

Dato atto che:

In seguito dell’istruttoria condotta dalla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, d’intesa con la Direzione regionale Cultura e Commercio, considerato quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019, è emersa la necessità di approvare, dopo il periodo transitorio, il “Disciplinare per l’uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione. Disposizioni per gli importi

minimi dei canoni e corrispettivi. Articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio”, redatto dagli stessi uffici, quale disciplina definitiva relativa sia ai beni in proprietà, sia agli eventuali beni in consegna alla Regione, nel testo allegato al presente provvedimento;

Il documento di cui alla D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019 sopra citata è stato dunque revisionato sulla base delle necessità emerse in sede di applicazione della disciplina transitoria, in particolare per quanto attiene agli importi delle tariffe minime giornaliere per l'utilizzo strumentale e precario di beni culturali, che, soprattutto a riguardo dei casi di riprese cinematografiche, non paiono fronteggiabili dalle case di produzione, tenuto conto dei limitati budgets in genere a disposizione delle medesime, con il conseguente rischio di abbandono del territorio da parte delle produzioni;

Gli uffici hanno pertanto ritenuto di rivedere i suddetti importi minimi dei canoni per l'uso strumentale e precario dei citati beni, riducendoli per la generalità dei richiedenti, nel rispetto dei criteri e di quanto previsto dagli articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sopra richiamato;

Per la ragione sopra esposta è stato ritenuto altresì di non prevedere nel nuovo testo allegato il punto 5.4 del Documento approvato con la D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019 relativo ai corrispettivi per la realizzazione di prodotti derivati, sempre per tutti i richiedenti;

Nei sensi dell'art. 56, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1984 e ss.mm.ii. spetta alla Giunta regionale l'amministrazione del patrimonio e del demanio regionale e che, nel caso di specie, trattandosi di beni di interesse culturale, lo strumento per l'attribuzione dell'uso strumentale e precario o della facoltà di riproduzione di beni culturali è costituito dalla concessione, trattandosi di beni classificati dall'art. 822 codice civile come demaniali e in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del Regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii che prevede, fra l'altro, che, se si tratta di beni classificati o classificabili come demaniali o patrimoniali indisponibili, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di “concessione”, a carattere potestativo e unilaterale, cui accede una convenzione-contratto contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i rapporti tra le parti;

Gli uffici regionali competenti provvederanno al rilascio della concessione di cui all'allegato Disciplinare, fatto salvo il caso di beni di proprietà regionale nella detenzione di Enti pubblici territoriali a cui spetta il rilascio della concessione in quanto titolari del potere autoritativo, unilaterale, di concessione, cui si applica quanto previsto alla Parte III dello schema di disciplinare allegato, nonché alla determinazione dei canoni di concessione per l'uso strumentale e precario di spazi e dei corrispettivi per la riproduzione di beni culturali di proprietà o in consegna alla Regione Piemonte, nonché all'individuazione dei casi di esenzione e di ogni altra prescrizione, sulla base di quanto previsto nell'allegato Disciplinare;

I suddetti canoni e corrispettivi e i casi di esenzione potranno essere definiti dagli uffici regionali competenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 108, comma 1, del Codice dei beni culturali (carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni, tipo e tempi di utilizzazione degli spazi e dei beni, uso e destinazione delle riproduzioni e benefici economici che ne derivano al richiedente) e ai commi 3 e 3-bis del medesimo art. 108 (nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose né

all'interno degli istituti della cultura, né l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro);

utilizzo strumentale e precario di beni immobili culturali di proprietà regionale o in consegna alla Regione possa essere concesso gratuitamente dagli uffici competenti a favore di:

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per le finalità istituzionali delle medesime;

associazioni od organismi, pubblici o privati, il cui statuto preveda espressamente l'assenza di fini di lucro, per finalità di pubblico interesse o di valorizzazione del patrimonio culturale senza scopo di lucro.

In caso di concessione gratuita il concessionario è tenuto in ogni caso al rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Regione, a costituire, se richiesto, il deposito cauzionale e a stipulare la polizza assicurativa di cui all'Allegato Disciplinare;

possa pertanto essere approvato il "Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione. Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e corrispettivi. Articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio" nel testo allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, redatto dalla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, d'intesa con la Direzione regionale Cultura e Commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e s.mm.ii..

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto:

si approva il "Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione. Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e corrispettivi. Articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel testo allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, invocando la D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019 e il Documento con la stessa approvato, fatta salva la sua applicazione ai conseguenti rapporti ancora pendenti alla data di adozione della presente deliberazione;

si demanda al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, il rilascio della concessione di cui all'allegato Disciplinare, fatto salvo il caso di beni di proprietà regionale nella detenzione di Enti pubblici territoriali, cui si applica quanto previsto alla Parte III dello schema di Disciplinare allegato, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'uso strumentale e precario di spazi e dei corrispettivi per la riproduzione di beni culturali di proprietà o in consegna alla Regione Piemonte, nonché l'individuazione dei casi di esenzione e di ogni altra prescrizione, sulla base di quanto previsto nell'allegato Disciplinare.

È fatto atto che per i beni di interesse culturale di proprietà consiliare sono applicate le disposizioni dettate dal regolamento regionale.

È dato atto altresì che:

canoni e corrispettivi che risulteranno dovuti alla Regione Piemonte per l'uso strumentale e precario o la riproduzione di beni culturali di proprietà regionale o in consegna alla Regione saranno introitati sul capitolo 0195 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci e che gli importi da incassare a titolo di deposito

cauzionale saranno accertati, qualora il deposito sia costituito in numerario, sul capitolo 69930 e impegnati per la costituzione, a seguito della verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'assenza di danni ai luoghi e ai beni culturali e previa decurtazione delle eventuali spese sostenute dalla Regione a seguito del rilascio della concessione, sul capitolo 499631 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

È attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare il “Disciplinare per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione. Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e corrispettivi. Articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio”, nel testo allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale che sostituisce l'allegato alla D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019;

di revocare la D.G.R. n. 7-8572 del 22 marzo 2019 e il Documento con la stessa approvato, fatta salva la sua applicazione ai conseguenti rapporti ancora pendenti alla data di adozione della presente deliberazione;

di demandare al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale della Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio il rilascio della concessione, fatto salvo il caso di beni di proprietà regionale nella detenzione di Enti pubblici territoriali cui si applica quanto previsto alla Parte III dello schema di disciplinare allegato, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'uso strumentale e precario di spazi e dei corrispettivi per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione, nonché l'individuazione dei casi di esenzione e di ogni altra prescrizione, sulla base di quanto previsto nell'allegato Disciplinare;

di dare atto che i canoni e corrispettivi che risulteranno dovuti alla Regione Piemonte per l'uso strumentale e precario o la riproduzione di beni culturali di proprietà regionale o in consegna alla Regione saranno introitati sul capitolo 30195 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci e che gli importi da incassare a titolo di deposito cauzionale saranno accertati, qualora il deposito sia costituito in numerario, sul capitolo 69930 e impegnati per la costituzione, a seguito della verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'assenza di danni ai luoghi e ai beni culturali e previa decurtazione delle eventuali spese sostenute dalla Regione a seguito del rilascio della concessione, sul capitolo 499631 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci;

di dare atto che sono fatte salve le disposizioni dettate dal Consiglio regionale per i beni di interesse culturale di proprietà consiliare;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

**DISCIPLINARE PER L'USO STRUMENTALE E PRECARIO E PER LA RIPRODUZIONE DI
BENI CULTURALI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE PIEMONTE O IN CONSEGNA ALLA
REGIONE. DISPOSIZIONI PER GLI IMPORTI MINIMI DEI CANONI E CORRISPETTIVI.
ARTICOLI 107 E SEGUENTI DELLA SEZIONE II DEL CAPO I TITOLO II PARTE II DEL
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

Il presente documento disciplina, ai sensi degli articoli 107 e seguenti della Sezione II del Capo I Titolo II Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., i criteri, le condizioni e gli importi minimi dei canoni e corrispettivi per l'uso strumentale e precario (occasionale) e la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione e i casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

I canoni di concessione per l'uso strumentale e precario di beni culturali e i corrispettivi per la riproduzione di beni culturali sono determinati tenuto conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e dei tempi di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Consiglio regionale per i beni di interesse culturale di proprietà consiliare.

PARTE I

CONDIZIONI GENERALI

Fatte salve le esigenze di tutela dei beni culturali di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla Regione e i diritti spettanti agli autori, l'utilizzo strumentale e precario di immobili e la riproduzione di beni di interesse culturale di proprietà della Regione o in consegna alla medesima sono oggetto di formale atto di concessione, su domanda del richiedente, e sono soggetti al pagamento dei canoni e dei corrispettivi determinati tenuto conto di quanto previsto nel presente Disciplinare. Nessun canone è dovuto, tenuto conto di quanto disposto dai commi 3 e 3-bis dell'art. 108 del Codice dei beni culturali, per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, né l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Sono esonerati dalla presentazione della richiesta e dal pagamento di canoni o corrispettivi i

giornalisti invitati o ammessi nei beni culturali per diritto di cronaca in concomitanza con specifici eventi e le pubbliche amministrazioni operanti per fini di sicurezza, sanità e ordine pubblico.

Per tutti gli altri tipi di riproduzione (riprese filmate e fotografiche) è necessario un provvedimento di concessione e il pagamento di un corrispettivo.

La Regione si riserva la facoltà di concedere gratuitamente la concessione per l'uso strumentale e precario di immobili di proprietà regionale o in consegna alla Regione a favore di:

- a) Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per le finalità istituzionali delle medesime;
- b) Associazioni od organismi, pubblici o privati, il cui statuto preveda espressamente l'assenza di fini di lucro, per finalità di pubblico interesse o di valorizzazione del patrimonio culturale senza scopo di lucro.

In caso di concessione gratuita il concessionario è tenuto in ogni caso al rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Regione, a costituire, se richiesto, il deposito cauzionale e a stipulare la polizza assicurativa di cui alla Parte I del presente Disciplinare.

La concessione per l'utilizzo strumentale e precario di immobili e per la riproduzione di beni di interesse culturale precisa le condizioni cui la concessione è subordinata, è incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva per una sola volta, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento anticipato dei canoni e dei corrispettivi fissati sulla base dei criteri del presente Disciplinare, canoni e corrispettivi che non includono eventuali compensi e diritti degli autori e di terzi. Copia del versamento dei canoni o corrispettivi dovrà essere prodotta all'Ente concedente. Nei casi in cui dall'attività possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, deve essere effettuato un deposito cauzionale determinato in funzione della singola fattispecie e che dovrà corrispondere almeno al triplo del canone o corrispettivo della concessione o comunque, nei casi di esenzione dal pagamento, al triplo del canone o corrispettivo che risulterebbe dovuto qualora la concessione non fosse esente. Quando il richiedente sia un soggetto pubblico la cauzione non è obbligatoria.

La cauzione è prestata mediante bonifico alla Tesoreria regionale oppure per mezzo di polizza assicurativa o fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata in favore della Regione, che preveda espressamente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 c.c., oltre all'espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Piemonte.

La restituzione della cauzione o lo svincolo seguono all'avvenuta verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'assenza di danni conseguenti all'attività svolta dal concessionario, previa decurtazione delle eventuali spese sostenute dall'Ente concedente a seguito del rilascio della concessione. In caso di danno, previa quantificazione dello stesso, si provvede alla sua rifusione con trattenuta di pari importo sulla somma versata a titolo cauzionale e fino alla concorrenza o

mediante escussione della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria. In caso di danno superiore alla cauzione vengono avviate le procedure di recupero previste dalla normativa vigente. Il richiedente è tenuto ad assicurarsi contro ogni possibile danno causato a persone e/o cose e/o animali. Parimenti il richiedente sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni causati alla Regione Piemonte.

In caso di uso degli spazi per conferenze, convegni, spettacoli, ricevimenti o in caso di riprese filmate, cinematografiche o televisive, verrà richiesta al richiedente la stipula con primaria Compagnia di Assicurazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 per sinistro, da consegnarsi all'Ente concedente prima dell'evento o delle riprese.

Il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza dei locali, della corresponsione di eventuali diritti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo.

Nel caso di riproduzione di beni culturali potrà essere richiesta la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi con un massimale da stabilire in base alle attività da svolgersi.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza apposita autorizzazione scritta. In caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e comunque dalla normativa vigente per la rilevanza del fatto. Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del medesimo soggetto.

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto d'autore. I canoni e corrispettivi dovuti in base al presente Disciplinare non sono comprensivi dei diritti d'autore. Il concedente è esente da ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte del richiedente, del diritto d'autore.

I canoni e corrispettivi determinati a norma del presente Disciplinare non comprendono l'I.V.A., ove dovuta.

Il concessionario dovrà provvedere a riconsegnare gli spazi in perfetto stato di ordine e pulizia, a proprie spese.

Le richieste che si riferiscano a ipotesi non espressamente contemplate dal presente Disciplinare formeranno oggetto di esame e accordi specifici di volta in volta definiti.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Disciplinare si fa riferimento alla vigente normativa sui beni culturali.

PARTE II

CONCESSIONI PER L'USO STRUMENTALE E PRECARIO DI SPAZI

La concessione in uso strumentale e precario di spazi di immobili di interesse culturale di proprietà della Regione Piemonte o in consegna alla medesima può essere disposta, nel rispetto dei criteri

definiti dal presente Disciplinare, ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e della realizzazione di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e la fruizione pubblica del patrimonio stesso.

La Regione Piemonte, nel concedere in uso i propri beni immobili culturali o in consegna alla medesima, si ispira ai seguenti principi:

- ❖ attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle caratteristiche dei beni, con particolare riguardo alla salvaguardia dei valori storico artistici architettonici e paesaggistici dei beni stessi;
- ❖ assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni.

La concessione di spazi potrà riguardare l'organizzazione di eventi, manifestazioni culturali, convegni, seminari, mostre, riprese cinematografiche o televisive, purché consoni alle caratteristiche dei luoghi e tali da non inficiarne la tutela.

Fatto salvo quanto previsto alla Parte I per i casi di esenzione, l'atto di concessione sarà preceduto dal versamento del canone o corrispettivo dovuto, dalla costituzione del deposito cauzionale, se dovuto, nonché dalla produzione della polizza assicurativa di cui alla Parte I.

Gli importi minimi dei canoni o corrispettivi stabiliti nel presente Disciplinare potranno essere periodicamente rivisti dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo.

Per la concessione in uso strumentale e precario di spazi i canoni di concessione sono determinati sulla base delle tariffe minime giornaliere di seguito riportate:

Per conferenze e convegni: Cortili e giardini euro 500,00

Interni: euro 750,00

Per spettacoli e ricevimenti: Cortili e giardini euro 750,00

Interni euro 1.000,00

In caso di riprese filmate, cinematografiche o televisive l'importo del canone di concessione è determinato sulla base di una tariffa minima giornaliera di euro 1.000,00.

Le tariffe come sopra stabilite saranno suscettibili di progressive diminuzioni fino a un massimo del 50%, secondo quanto segue: per mezza giornata verrà applicata una riduzione dell'importo sino al 50%; per utilizzi superiori a una giornata e fino a cinque giorni verrà applicata una riduzione del 10%, da sei a dieci giorni una riduzione del 20%, da undici a quindici giorni una riduzione del 30% e dal sedicesimo giorno in poi, fino a un massimo di trenta giorni, una riduzione del 50%.

Per le fasi di allestimento e disallestimento il canone verrà ridotto nella misura del 50%.

Parimenti, in caso di concomitante interesse dell'Amministrazione (documentari di carattere scientifico o storico, produzioni o iniziative di elevato valore culturale o sociale), in esito all'istruttoria può essere prevista un'ulteriore riduzione dell'importo sino a un 50%.

Sono a carico del concessionario le spese accessorie.

RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI

Fatto salvo quanto previsto nella Parte I del presente Disciplinare per le riproduzioni di beni culturali e la loro divulgazione esentate dal pagamento di canoni o corrispettivi, l'importo del corrispettivo per la riproduzione di beni culturali, edizioni a stampa e pubblicazioni è determinato nel rispetto dei seguenti criteri: per ogni ripresa fotografica o riproduzione digitale di ciascun soggetto (dove per soggetto s'intende, a titolo esemplificativo, un quadro, una statua, un ambiente, una sala, un particolare di un'opera) l'importo minimo del corrispettivo è fissato in euro 50,00, per un massimo di dieci scatti. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una lingua, per il numero di copie dichiarato. Per edizioni in più lingue (distribuzione internazionale) o per pubblicazioni di immagini su siti web si applica il triplo della tariffa in vigore al momento della pubblicazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 108, comma 3-bis, n. 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Per ulteriori edizioni o ristampe o riutilizzazione della matrice è necessario richiedere nuovamente il rilascio della concessione, con l'obbligo di pagamento dei relativi corrispettivi secondo i seguenti importi minimi: per ristampe presso lo stesso editore, riduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione; per riutilizzazione della matrice da parte dello stesso editore per un'altra opera o di altro editore, riduzione del 10% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

In caso di riprese fotografiche il concessionario è tenuto a consegnare alla Regione Piemonte una riproduzione digitale di tutte le immagini realizzate e da una a tre copie omaggio del prodotto editoriale realizzato, secondo quanto indicato nella singola concessione.

Nel prodotto realizzato dovranno essere riportate le specifiche (nome dell'autore, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, data, provenienza), l'ubicazione del bene e la dizione "Su concessione della Regione Piemonte", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 3-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Chi effettua riprese filmate, cinematografiche o televisive è tenuto a consegnare alla Regione Piemonte da una a tre copie omaggio del prodotto realizzato, secondo quanto indicato nella singola concessione.

Nel prodotto realizzato dovrà essere riportata la dizione "Su concessione della Regione Piemonte" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 3-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

La riproduzione di immagini in siti internet e trasmissioni tv deve essere realizzata a bassa risoluzione, tale da non consentire un riutilizzo dell'immagine da parte di terzi non autorizzati. Le immagini da pubblicare in un sito web dovranno anch'esse riportare la dicitura "Su concessione della Regione Piemonte" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art.

PARTE III

PROCEDIMENTO

L'istanza per l'uso strumentale e precario di spazi o la riproduzione di beni culturali dovrà essere fatta pervenire, corredata di copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, tramite posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it o tramite servizio postale con raccomandata A/R, almeno novanta giorni prima della data indicata nella richiesta quale data proposta per l'utilizzo degli spazi o le riprese.

Il richiedente dovrà fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta, utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Patrimonio, Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, di concerto con la Direzione Cultura e Commercio, scaricabile dal sito web della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), e in particolare le proprie generalità, gli spazi richiesti, il periodo d'uso, la descrizione dell'iniziativa con indicazione delle finalità o, in caso di istanza per la riproduzione di beni culturali, i beni oggetto delle riprese, i mezzi, le modalità, la data richiesta, il luogo e la durata delle riprese, le finalità e le destinazioni delle stesse, le quantità e le forme di distribuzione.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare e sottoscrivere di essere a conoscenza e di accettare il presente Disciplinare, con l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni dettate nell'atto di concessione e a sollevare l'Ente concedente da ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti alle attività dal medesimo svolte.

In caso di richiesta di utilizzo di spazi il richiedente dovrà presentare il piano dettagliato delle attività previste, comprendente l'ubicazione esatta dell'evento in programma, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte nell'organizzazione e dei partecipanti, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta con il piano della sicurezza.

A richiesta della Regione o dell'Ente territoriale detentore del bene il richiedente dovrà fornire ogni ulteriore chiarimento necessario per valutare l'istanza.

La concessione viene rilasciata dal Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, di concerto con il Settore regionale consegnatario dello stesso e sentita la Direzione Cultura e Commercio, anche in caso di attribuzione in uso del bene a soggetti terzi diversi dagli Enti pubblici territoriali, d'intesa, in tal caso, con il soggetto terzo detentore, previo inoltre, in caso di utilizzo di spazi, della richiesta al Settore regionale Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro che si esprimerà sulle modalità dell'allestimento e sulla sicurezza dello svolgimento dell'evento o delle riprese, dettando tutte le necessarie prescrizioni.

Per i beni in consegna a Enti pubblici territoriali la richiesta deve essere inoltrata all'Ente detentore del bene, che dovrà acquisire il parere della Regione Piemonte da rilasciarsi dal Settore che abbia formalizzato l'atto o il contratto per l'attribuzione in uso del bene all'Ente territoriale, previa

valutazione della compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di tutela e il carattere culturale del bene. Spetta in questo caso all'Ente pubblico territoriale detentore del bene il rilascio della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso in cui il soggetto terzo, sia esso pubblico o privato, detenga a titolo gratuito il bene regionale di proprietà regionale cui si riferisce la richiesta con l'onere a proprio carico delle manutenzioni straordinarie, il corrispettivo è introitato dal soggetto detentore.

Il soggetto cui compete il rilascio della concessione si riserva la facoltà di negarla a proprio insindacabile giudizio o di revocarla per sopravvenute esigenze istituzionali o di interesse pubblico, senza obbligo di corresponsione di indennizzo.

Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della regionale n. 14/2014, il Settore regionale o l'Ente pubblico territoriale detentore del bene competente al rilascio della concessione, acquisiti i pareri occorrenti e fatta salva la facoltà di diniego della concessione a proprio insindacabile giudizio, fornisce riscontro alla richiesta e, in caso di esito positivo e di concessione onerosa, indica l'importo dovuto. Adotta poi il provvedimento finale entro cinque giorni dalla comunicazione di intervenuto pagamento del canone o corrispettivo dovuto, previa verifica dell'avvenuto deposito cauzionale, ove dovuto, e della trasmissione della polizza assicurativa della responsabilità civile.